

**DELIBERAZIONE 3 SETTEMBRE 2019**

**364/2019/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1077<sup>a</sup> riunione del 3 settembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'articolo 1, comma 153;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: MSE) 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto 30 giugno 2014);
- il decreto del MSE 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- il parere dell’Autorità 30 giugno 2014, 319/2014/I/eel (di seguito: parere 319/2014/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2015, 95/2015/I/eel (di seguito: deliberazione 95/2015/I/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 261/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 261/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 343/2019/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 713/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 713/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 592/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 592/2017/R/eel);
- la comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: linee-guida europee);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy – Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- la lettera del MSE del 25 ottobre 2016, prot. Autorità 31002, del 28 ottobre 2016 (di seguito: indirizzi ministeriali);
- la proposta di Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 31 dicembre 2018 (di seguito: proposta di PNIEC);
- la lettera del MSE del 27 giugno 2019, prot. Autorità 17057, 17060 e 17062, di pari data;
- la consultazione di Terna del 28 ottobre 2016, sulla “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione” (di seguito: prima consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 7 novembre 2016, sulla “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Piena Attuazione” (di seguito: seconda consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 31 gennaio 2017, sui “Criteri per la definizione delle curve di domanda – Fase di Prima e Piena Attuazione” (di seguito: terza consultazione Terna);

- la consultazione di Terna del 15 marzo 2018, sulla “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Prima Attuazione” e sul “Regolamento recante le modalità di abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento delle unità di consumo per il mercato della capacità e relativi allegati” (di seguito: quarta consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 19 marzo 2018, sulla “Proposta di disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica – Fase di Piena Attuazione” (di seguito: quinta consultazione Terna);
- la consultazione di Terna del 12 luglio 2019, sulle “Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, di cui all’Articolo 2.1 della Disciplina” (di seguito: sesta consultazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA) del 24 luglio 2019, prot. Autorità 19689, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna del 20 agosto 2019, prot. Autorità 21487, di pari data (di seguito: comunicazione 20 agosto 2019);
- la comunicazione di Terna del 2 settembre 2019, prot. Autorità 22104, di pari data (di seguito: comunicazione 2 settembre 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
  - l’istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
  - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 379/03 prevede, da un lato, che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni in base ai quali Terna è tenuta a elaborare una proposta di disciplina del mercato della capacità e, dall’altro lato, che tale proposta sia approvata dal MSE con proprio decreto, sentita l’Autorità;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l’Autorità ha, dapprima, con la deliberazione ARG/elt 98/11, definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità e, successivamente, con la deliberazione 375/2013/R/eel, positivamente verificato la proposta di disciplina predisposta da Terna e preventivamente sottoposta a consultazione pubblica;
- tale proposta, integrata secondo le indicazioni dell’Autorità, è stata approvata con decreto 30 giugno 2014, previo parere favorevole dell’Autorità (parere 319/2014/I/eel).

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- in data 1 luglio 2014 sono entrate in vigore le linee-guida europee che introducono, tra le altre cose, rilevanti vincoli nella valutazione, da parte della Commissione, dei meccanismi di remunerazione della capacità nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato;
- con la deliberazione 95/2015/I/eel, l'Autorità ha proposto al MSE di anticipare, per quanto possibile, gli effetti procompetitivi e di garanzia per la sicurezza del sistema, ottenibili grazie al funzionamento, a regime, del mercato della capacità (c.d. fase di piena attuazione) mediante la definizione di una fase di prima attuazione caratterizzata, tra le altre cose, da periodi di consegna e orizzonti di pianificazione ridotti;
- a seguito degli indirizzi ministeriali, è stato avviato un processo di modifica e integrazione della disciplina del mercato della capacità finalizzato, da un lato, ad assicurarne la compatibilità rispetto alle linee-guida europee, in modo tale da procedere con la notifica formale della misura alla DG Concorrenza della Commissione e, dall'altro lato, a dar seguito alla summenzionata proposta dell'Autorità di anticipare l'entrata in operatività del mercato della capacità;
- Terna, sulla base degli indirizzi ministeriali, con la prima, la seconda e la terza consultazione omonima, ha consultato le proposte di disciplina attinenti alle fasi di prima e di piena attuazione del mercato della capacità e i criteri per la definizione delle curve di domanda di capacità;
- con i documenti per la consultazione 713/2016/R/eel e 592/2017/R/eel, l'Autorità ha illustrato, tra l'altro, i propri orientamenti in merito alle modifiche e integrazioni da apportare ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- nel corso del mese di agosto 2017, dopo un lungo e complesso iter di prenotifica, il mercato italiano della capacità è stato notificato alla DG Concorrenza della Commissione, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;
- con la decisione C(2018) 617, la Commissione ha dichiarato il mercato italiano della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- con la deliberazione 261/2018/R/eel, l'Autorità ha modificato e integrato la deliberazione ARG/elt 98/11, al fine di:
  - adeguare i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità agli indirizzi ministeriali e agli impegni assunti dallo Stato italiano con la Commissione in relazione al mercato della capacità;
  - introdurre i cambiamenti ai criteri per la disciplina del mercato della capacità in esito alle consultazioni di cui ai documenti 713/2016/R/eel e 592/2017/R/eel;
  - apportare ulteriori modifiche ai menzionati criteri, con l'obiettivo di delineare una più efficiente allocazione dei rischi;
- Terna, con la quarta e la quinta consultazione omonima, ha consultato le proposte di disciplina aggiornate per tenere conto degli elementi emersi nel corso delle precedenti consultazioni e dell'interlocuzione con la Commissione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la proposta di PNIEC prevede l'avvio del mercato della capacità nel 2019, per garantire l'adeguatezza del sistema elettrico e contestualmente promuovere investimenti nel lungo periodo che siano coerenti con il processo di decarbonizzazione del settore;
- nel corso del mese di marzo 2019, coerentemente con la proposta di PNIEC, lo Stato italiano ha notificato alla DG Concorrenza della Commissione le modifiche al mercato della capacità con riferimento ai requisiti ambientali e autorizzativi per la partecipazione alle aste, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato; con la decisione C(2019) 4509, la Commissione ha autorizzato le citate modifiche, ritenendole compatibili con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina riguardante rispettivamente la fase di prima e piena attuazione del mercato della capacità (di seguito: proposta di disciplina del mercato della capacità), nella versione che tiene conto anche delle modifiche di cui al precedente alinea, è stata trasmessa da Terna al MSE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità è stata approvata con decreto 28 giugno 2019, previo parere favorevole dell'Autorità (parere 281/2019/R/eel);
- il decreto 28 giugno 2019 prevede, tra l'altro, che:
  - a) le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2022 e 2023 debbano essere svolte entro il corrente anno;
  - b) il valore obiettivo per l'indicatore di adeguatezza del sistema elettrico, espresso in termini di numero di ore per anno in cui è probabile la disconnessione del carico dovuta a carenza di risorse o di capacità di transito (*LOLE - Loss of Load Expectation*), sia pari a tre ore/anno;
  - c) ai fini della definizione del fabbisogno di capacità, il valore del livello di adeguatezza al di sotto del quale il sistema elettrico risulta inadeguato sia pari a sei ore/anno;
  - d) la valutazione di adeguatezza, che fa riferimento all'indicatore di cui alla precedente lettera b), tenga conto degli effetti positivi derivanti dallo sviluppo delle reti e delle interconnessioni con l'estero, degli scenari e delle analisi di adeguatezza a livello regionale ed europeo sviluppati dall'*European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)* dell'evoluzione della generazione da fonti rinnovabili, della generazione distribuita, delle risorse della domanda e dei sistemi di accumulo, in coerenza con l'obiettivo di sviluppo del mercato integrato dell'energia elettrica.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il comma 13.2 della disciplina del mercato della capacità approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina) prevede che, almeno 60 giorni prima

dell'esecuzione di ciascuna procedura concorsuale, Terna pubblici sul proprio sito internet, con riferimento al periodo di consegna oggetto della procedura:

- la suddivisione in aree, incluse le aree virtuali estere, e i limiti di transito tra le aree;
- le informazioni sulle ore di picco settimanale e sulle ore di picco;
- le curve di domanda di ciascuna area e, nella fase di piena attuazione, la capacità riservata;
- il *range* indicativo dei tassi di *derating* applicati alle unità di produzione nuove e alle unità di produzione eoliche, solari e idroelettriche fluenti e del tasso medio di indisponibilità standard utilizzato per il calcolo della CDP di unità di produzione non appartenenti a nessuna delle attuali tipologie;
- il fattore di *extra-derating* per le unità di consumo del mercato della capacità (UCMC);
- informazioni sul fattore di carico;
- i parametri relativi al calcolo dei livelli standard efficienti di indisponibilità;
- il percentile delle offerte accettate in vendita sul mercato per il servizio del dispacciamento di cui al comma 51.8 della Disciplina;
- il combinato disposto dei commi 2.1.v e 13.4 della Disciplina definisce le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito: DTF) come i documenti che includono i criteri e le metodologie per la determinazione delle informazioni elencate al comma 13.2 della Disciplina, del corrispettivo variabile, degli inadempimenti e del processo di nomina e i valori determinati sulla base delle citate metodologie;
- ai sensi del comma 13.6 della Disciplina:
  - con riferimento alla prima asta madre, previa consultazione pubblica da svolgersi secondo modalità definite da Terna, le DTF sono sottoposte al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per approvazione; qualora il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità non formulino osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione, ridotti a 15 giorni nel 2019, le DTF si intendono tacitamente approvate;
  - per quanto attiene alle procedure concorsuali successive alla prima asta madre, il processo sopra descritto per la prima asta madre è applicato limitatamente alle parti delle DTF di cui al comma 2.1.v.I oggetto di modifica rispetto a quanto precedentemente approvato;
- il comma 13.6 della Disciplina prevede altresì che l'invio delle DTF al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità avvenga entro lo stesso termine, stabilito dal comma 5.6 della deliberazione ARG/elt 98/11, per la trasmissione, da parte di Terna, dello studio che illustra le simulazioni su cui è fondata la costruzione delle curve di domanda del mercato della capacità (di seguito: Studio *ex* comma 5.6), vale a dire, per la prima procedura concorsuale, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Autorità e, per le procedure successive, entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità del rendiconto sugli esiti dell'ultima procedura concorsuale;
- Terna ha posto in consultazione le DTF con la sesta consultazione omonima;
- con la lettera DMEA, sentito il Collegio dell'Autorità:

- è stato chiarito a Terna che le DTF aventi ad oggetto le aree, i limiti di transito tra aree e le curve di domanda corrispondono allo Studio *ex* comma 5.6 e che, conseguentemente, con l'invio delle menzionate DTF è contestualmente assolto l'obbligo di trasmissione di cui al comma 5.6 della deliberazione ARG/elt 98/11;
- al fine di consentire lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 6.1 del decreto 28 giugno 2019 entro i termini indicati dal decreto medesimo, è stato richiesto a Terna di inviare contestualmente le DTF aventi ad oggetto le aree, i limiti di transito tra aree e le curve di domanda per ciascuno degli anni di consegna 2022 e 2023, accelerando - coerentemente con quanto previsto dal comma 21.1, lettera a), della deliberazione ARG/elt 98/11 - le tempistiche di cui al comma 5.6 della stessa deliberazione;
- con la comunicazione 20 agosto 2019, come integrata, in relazione all'anno 2023, con la precisazione contenuta nella comunicazione 2 settembre 2019, Terna ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità:
  - le DTF, comprensive dei valori determinati sulla base delle metodologie definite nelle DTF medesime, per ciascuno degli anni di consegna 2022 e 2023 (di seguito: proposta di DTF);
  - le osservazioni degli operatori alla sesta consultazione Terna;
- con riferimento alle osservazioni formulate dagli operatori nell'ambito della consultazione, si rileva che diverse richieste degli operatori sono state recepite da Terna nella proposta di DTF;
- il contenuto della proposta di DTF, ivi inclusa la parte avente ad oggetto le aree, i limiti di transito tra aree e le curve di domanda, risulta conforme al combinato disposto del decreto 28 giugno 2019 e della deliberazione ARG/elt 98/11.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- verificare positivamente la proposta di DTF, prevedendo che la sua efficacia sia limitata alle procedure concorsuali da svolgersi entro il corrente anno con riferimento agli anni di consegna 2022 e 2023

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente la proposta di DTF predisposta da Terna, prevedendo che la sua efficacia sia limitata alle procedure concorsuali da svolgersi entro il corrente anno con riferimento agli anni di consegna 2022 e 2023;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 settembre 2019

IL PRESIDENTE  
Stefano Besseghini